

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Birgit Bragagna
Rag. Stefano Seppi
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Verena Klauser

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Matthias Sepp

Dr. Georg Gasser

Circolare

numero:	82i
del:	2014-10-06
autore:	Rag. Stefano Seppi Dr. Peter Winkler

A tutti i nostri clienti

Comunicazione dei beni in godimento ai soci/familiari e dei finanziamenti/capitalizzazioni: termine 30.10.2014 - invio della documentazione al nostro studio entro 10.10.2014

Come noto¹ la c.d. “Manovra di Ferragosto²” del 2011 ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a contrastare i fenomeni di intestazione fittizia dei beni all'impresa (autovetture e altri veicoli, barche, immobili, etc.) nel caso in cui gli stessi siano di fatto utilizzati dai soci o dai familiari dell'imprenditore per fini privati, in particolare prevedendo l'obbligo di comunicare annualmente tali situazioni all'Agenzia delle Entrate.

Collegata a tale adempimento è stata introdotta una nuova disciplina che prevede dal 2012 la tassazione in capo al socio/familiare utilizzatore della differenza tra il valore di mercato³ e il corrispettivo annuo⁴ pattuito per la concessione in godimento del bene e l'indeducibilità dei relativi costi per l'impresa (vale sia per le società che per le imprese individuali) se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni.

Inoltre l'obbligo di comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate è stato ampliato a qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuate dai soci e dai familiari all'impresa (società/ditta individuale).

Come espressamente dichiarato dall'Agenzia delle Entrate⁵ i nuovi adempimenti saranno utilizzati per rafforzare le misure di recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento di determinazione sintetica del reddito (c.d. redditometro).

In merito agli adempimenti sopra citati, nel corso del 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti⁶ ed ha fissato i nuovi termini per l'invio delle comunicazioni⁷, intervenendo in quest'ultimo caso direttamente sui due provvedimenti originari⁸ del 2013, in cui vennero inizialmente definiti modalità e termini per la comunicazione dei dati oggetto di comunicazione.

Lo sdoppiamento dei provvedimenti fa presupporre che, pur essendo il modello di comunicazione identico, devono essere effettuate due specifiche comunicazioni: una per i beni in

¹ Vedasi ns. circolare 19/2012

² Manovra di Ferragosto DL nr. 138/2011, art. 2, comma 36-terdecies fino a comma 36-duodevices

³ Valore di mercato in libera concorrenza

⁴ Manovra di Ferragosto DL nr. 138/2011, art. 2, comma 36-terdecies fino a comma 36-quinquiesdecies

⁵ Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate nr. 94904 del 2.8.2013

⁶ Risposte (FAQ) Agenzia delle Entrate del 16.01.2014

⁷ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate nr. 54581 del 16.04.2014

⁸ Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2.8.2013 nr. 94902 (beni ai soci/familiari) e 94904 (finanziamenti/capitalizzazioni dai soci e familiari).

godimento ai soci e familiari ed un'altra distinta per la comunicazione dei finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate dai soci e dai familiari.

Qui di seguito esponiamo i nuovi adempimenti alla luce anche dei recenti chiarimenti.

1 Tassazione in capo all'utilizzatore e non deducibilità dei costi in capo al concedente dal 2012

1.1 Campo di applicazione

La nuova disciplina interviene su due distinti livelli e colpisce tanto il concedente (società o impresa individuale) quanto l'utilizzatore socio della società ovvero familiare dell'imprenditore individuale.

Al fine di consentire un'attività di controllo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, devono essere comunicati i **beni dell'impresa** (posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato⁹) **concessi in godimento a soci/familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto in godimento**.

1.2 Gli effetti sull'utilizzatore

1.2.1 Regola generale

La disciplina in commento dispone che se una società/ditta individuale concede in godimento un bene dell'impresa (mobile o immobile) ad un socio o familiare¹⁰ (a titolo personale) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene va tassata in capo all'utilizzatore persona fisica come reddito diverso¹¹.

L'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'incontro con la stampa specializzata ha precisato¹² che la disposizione alla citata nuova tassazione è applicabile solo nel caso in cui il TUIR¹³ non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassano il relativo reddito¹⁴ in capo al soggetto utilizzatore. Di conseguenza, la concessione in uso dell'autovettura al socio dipendente della società non identifica una fattispecie di reddito diverso, in quanto configura un fringe benefit.

1.2.2 Regola specifica per i beni a deducibilità limitata e tassazione per trasparenza (valida per società di persone e srl trasparenti)

Per i beni a deducibilità limitata il reddito diverso è diminuito della quota dei costi indeducibili attribuita per trasparenza al socio / collaboratore familiare.

Pertanto anche in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo, qualora la stessa sia annullata per effetto dei costi indeducibili relativi al bene concesso al socio/collaboratore non emerge reddito tassabile in capo all'utilizzatore né l'obbligo di presentare la comunicazione¹⁵.

1.3 Gli effetti sul concedente

In capo al concedente (società/ditta individuale) è previsto che i costi relativi ai beni concessi

9 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 24/E del 15.6.2012

10 Vanno considerati familiari: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado

11 DPR 917/1986, art. 67, comma 1, lettera h-ter

12 Domanda nr. 17 all'incontro Telefisco il 25.01.2012

13 Testo Unico delle imposte sul reddito

14 Fringe Benefit

15 Risposte (FAQ) Agenzia delle Entrate del 16.01.2014, quesito nr. 2

in godimento all'utilizzatore socio/familiare sono indeducibili dal reddito d'impresa se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni.

Ciò comporta che se una società/ditta individuale concede in godimento un bene dell'impresa ad un socio/familiare senza corrispettivo o per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento i costi sostenuti dall'impresa per tali beni (ad esempio, spese di manutenzione, spese di gestione) sono indeducibili¹⁶.

1.4 Valore di mercato

Per valore di mercato si intende il valore normale¹⁷, cioè il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

Al momento mancano istruzioni precise per determinare il valore di mercato.

Solamente per le autovetture è stato stabilito dall'Agenzia delle Entrate¹⁸ che il valore normale del diritto d'uso delle stesse deve essere determinato sulla base del criterio forfettario previsto dal TUIR¹⁹ per la determinazione del fringe benefit (30% tariffa ACI su 15.000 Km).

1.5 Applicazione temporale

La citata disciplina riguardante la tassazione a carico del socio/familiare e la indeducibilità dei costi dal reddito d'impresa si applica **espressamente a partire dal 2012**²⁰.

2 La comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari

2.1 Soggetti obbligati alla comunicazione

Il concedente (società/ditta individuale) ovvero l'utilizzatore (socio/familiare) dovrà inviare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento mediante una specifica comunicazione. Entrambi rispondono in solido alle sanzioni previste per l'omissione della comunicazione²¹.

2.1.1 Concedenti

Si intendono concedenti il bene i seguenti soggetti, purché residenti:

- imprenditori individuali;
- società di persone (snc e sas);
- società di capitali (spa, srl e sapa);
- società cooperative;
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo (esclusivamente per i beni dell'attività commerciale);

2.1.2 Utilizzatori

Si intendono utilizzatori dei beni i seguenti soggetti che beneficiano, nella propria sfera personale, di beni relativi all'impresa:

- soci, residenti e non;
- familiari, residenti e non, di soci;
- familiari, residenti e non, dell'imprenditore individuale.

Si precisa inoltre che la comunicazione va effettuata anche per i beni concessi in godimento dalla società ai soci di altra società appartenente al medesimo gruppo o loro familiari.

¹⁶ Manovra di Ferragosto DL 138/201, art. 2, comma 36-quaterdecies

¹⁷ DPR 917/1986, art. 9, comma 3

¹⁸ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 36/E del 24.9.2012

¹⁹ Art. 51, c. 4 del TUIR

²⁰ Manovra di Ferragosto DL 138/2011, art. 2, comma 36-duodevices

²¹ Manovra di Ferragosto DL 138/2011, art. 2, comma 36-sexiesdecies

2.2 Oggetto della comunicazione

Oltre ai dati del concedente e dell'utilizzatore dovranno essere comunicati i beni dell'impresa (posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato²²) concessi in godimento a soci/familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto in godimento.

I beni dell'impresa interessati dalla normativa in esame sono:

- beni strumentali;
- beni-merce;
- immobili patrimonio.

2.3 Esclusioni

2.3.1 Esclusioni oggettive

Sono espressamente esclusi dalla normativa²³:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, se costituiscono fringe benefit²⁴;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico previsto dalla legge (ad es. taxi);
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore;
- i beni di valore non superiore ad € 3.000 al netto dell'IVA (solo se rientranti nella categoria "altro": ad es. telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).

2.3.2 Beni a deducibilità limitata e tassazione per trasparenza

Come più sopra precisato (punto 1.2.2) in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato e ed il corrispettivo annuo, qualora la stessa sia annullata per effetto dei costi indeducibili relativi al bene concesso al socio/collaboratore familiare, non vi è obbligo di presentare la comunicazione.

2.4 Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi²⁵:

- persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;
- soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
- tipologia di utilizzazione del bene;
- tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
- categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato.

2.5 Identificazione del bene concesso in godimento

- | | |
|--------------------|--|
| • autovetture | sono sempre da indicare (nr. di telaio) |
| • altri veicoli | sono sempre da indicare (nr. di telaio) |
| • unità da diporto | sono sempre da indicare (lunghezza, espressa in metri) |
| • aeromobili | sono sempre da indicare (potenza del motore - kW) |
| • immobili | sono sempre da indicare (ubicazione e dati catastali) |

22 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 24/E del 15.6.2012

23 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Nr. 94902 del 2.8.2013, punto 3.

24 Artt. 51 e 54 del TUIR

25 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Nr. 94902 del 2.8.2013, punto 2.4

- altro (cellulari, computer, tablets, ecc.) da indicare solo se l'importo eccede € 3.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto

2.6 Periodo di riferimento della comunicazione

Come recentemente precisato dall'Agenzia delle Entrate²⁶, la comunicazione riguarda i beni concessi nel periodo d'imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l'anno solare.

Ciò vuol dire che:

- in caso di coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare, va fatto riferimento al periodo 01.01. - 31.12;
- per una società di capitali con periodo d'imposta, ad es. 01.07 – 31.08, la comunicazione va riferita ai beni concessi in detto periodo.

2.7 Termini per la trasmissione della comunicazione

Il termine per la presentazione della comunicazione è stato fissato²⁷ al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

Il termine di presentazione della dichiarazione è pertanto collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede.

A titolo esemplificativo, per un soggetto passivo d'imposta con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la comunicazione va presentata entro il 30.10.

Il tale caso, la comunicazione relativa al 2013 va presentata entro il 30.10.2014.

2.8 Modalità della trasmissione

I soggetti obbligati effettuano la comunicazione utilizzando il servizio telematico Entratel o Fiscononline^{28 29} ovvero tramite un intermediario abilitato, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il file da inviare all'Anagrafe Tributaria deve avere le stesse caratteristiche del tracciato record messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Chi non fosse in grado di creare un file con queste caratteristiche trova una tabella Excel richiamando il seguente link:

http://www.winkler-sandrini.it/Beni_in_godimento/Beni_in_godimento.xls

Vi preghiamo di inserire i dati richiesti e di trasmettere a noi la tabella Excel compilata con la documentazione richiesta entro il 10/10/2014 (per ogni campo da riempire, potete trovare anche le rispettive spiegazioni) per poter inserire i dati nel nostro file e per poter inviare **nei termini** la comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari all'Anagrafe Tributaria (vale anche per la comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni).

Siamo disponibili ad effettuare anche solamente l'invio telematico del vostro file.

Vi preghiamo a questo riguardo di inviarci l'incarico in allegato a questa circolare con il vostro file e la documentazione richiesta entro il 10/10/2014.

2.9 Sanzioni

All'omessa presentazione della comunicazione o presentazione della stessa con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione, in solido tra le parti, del 30% della differenza tra il va-

26 Risposte (FAQ) Agenzia delle Entrate del 16.01.2014, quesito nr. 4

27 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate nr. 54581 del 16.04.2014 che ha modificato i Provvedimenti nr. 94902 e nr 94904 del 2013

28 per i beni ai soci/familiari:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Beni+impresa+concessi+in+godimento+a+soci_familiari/Scheda+informativa+beni+impresa/

29 per i finanziamenti/capitalizzazioni:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Finanziamenti+a+imprese/Scheda+informativa+finanziamenti+imprese/>

lore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento³⁰.

Tuttavia è prevista la sanzione da € 258 a € 2.065³¹ se i soggetti interessati si sono “conformati alle disposizioni” in esame e quindi se si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il concedente non ha dedotto i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento;
- l'utilizzatore ha assoggettato a tassazione la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo relativo al godimento dei beni.

3 La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci e dai familiari

3.1 Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono obbligati alla comunicazione i soggetti che esercitano attività d'impresa sia in forma individuale che collettiva³²

3.2 Oggetto della comunicazione³³

Nella comunicazione devono essere indicati i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa:

- finanziamenti

e/o

- capitalizzazioni

per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore ad € 3.600.

In presenza sia di finanziamenti che di capitalizzazioni/apporti, devono essere compilati 2 moduli nei quali vanno comunicate distintamente le due fattispecie³⁴.

Inoltre, in presenza di più finanziamenti o più apporti nel corso del medesimo periodo d'imposta, va indicata la data dell'ultimo finanziamento/apporto³⁵.

L'obbligo riguarda **i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti dall'impresa nel periodo d'imposta**, a prescindere quindi dalla coincidenza dello stesso con l'anno solare³⁶.

3.3 Esclusioni oggettive

Sono espressamente esclusi dalla comunicazione i dati degli apporti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria³⁷ (ad es. i finanziamenti effettuati per atto pubblico/scrittura privata autenticata).

3.4 Termini e modalità per la trasmissione della comunicazione

Essendo identico il modello di comunicazione dei dati per i finanziamenti /capitalizzazioni a quello della comunicazione dei beni in godimento ai soci e familiari, si rinvia a quanto già precisato ai punti 2.7 e 2.8 della presente circolare.

3.5 Sanzioni

Nel nuovo provvedimento³⁸, con il quale viene stabilito l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni, si precisa che tale adempimento deriva dalla previsione del DPR

30 Manovra di Ferragosto Nr. 138/2011, art. 2, comma 36-sexiesdecies

31 D.Lgs n.471 del 18.12.1997, art. 11, comma 1, lettera a)

32 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Nr. 94904 del 2.8.2013, punto 1.1

33 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Nr. 94904 del 2.8.2013, punto 2.

34 Risposte (FAQ) Agenzia delle Entrate del 16.01.2014, quesito nr. 6

35 Risposte (FAQ) Agenzia delle Entrate del 16.01.2014, quesito nr. 6

36 Risposte (FAQ) Agenzia delle Entrate del 16.01.2014, quesito nr. 4

37 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Nr. 94904 del 2.8.2013, punto 3.1

38 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Nr. 94904 del 2.8.2013

605/73³⁹, nel quale è prevista la possibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria di richiedere dati alle imprese ai fini dei controlli sui contribuenti.

Di conseguenza per l'omesso o irregolare invio di questa specifica comunicazione è prevista una sanzione da € 206,58 ad € 5.164,57⁴⁰.

La sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta.

3.6 Società ed imprese individuali in contabilità semplificata; nel regime dei “minimi”, “ex minimi” e delle “nuove iniziative”⁴¹

Ai fini della comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni è previsto l'esonero per i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata.

L'obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all'attività.

Rientrano nell'esonero anche le imprese che adottano il regime dei minimi⁴², regime contabile semplificato degli ex minimi⁴³ e delle nuove iniziative⁴⁴ e che non utilizzano un conto corrente dedicato.

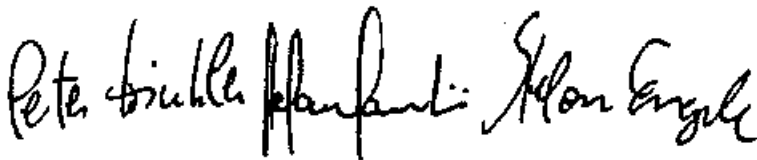
Non essendo prevista per questi soggetti la registrazione delle movimentazioni finanziarie in contabilità, qualora sussista l'obbligo di presentare la comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni, abbiamo la necessità che i nostri Clienti ci comunichino espressamente se sono avvenuti nel corso del 2013 da parte dei soci o dei familiari finanziamenti o capitalizzazioni nell'impresa allegando le contabili bancarie di riferimento.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati:

- 1) Incarico per la preparazione e la consegna elettronica della comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari per l'anno 2013
- 2) Incarico per la preparazione e la consegna elettronica della comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci o dai familiari per l'anno 2013
- 3) File Excel

³⁹ Art. 7, c. 12 del DPR 605/73

⁴⁰ Art. 13, c. 2, lett. a) del DLgs 471/1997

⁴¹ Risposte (FAQ) Agenzia delle Entrate del 16.01.2014, quesito nr. 1

⁴² Art. 27, c. 1 e 2 del DL 98/2011

⁴³ Art. 27, c. 3 del DL 98/2011

⁴⁴ Art. 13 della L. nr. 388/2000

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: Incarico per la preparazione e la consegna elettronica della comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari per l' anno 2013

con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio ad

- ☐ elaborare
- ☐ inviare telematicamente

la comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari per l'anno 2013.

Per la elaborazione della comunicazione Vi trasmettiamo: (scegliere una delle 2 forme sotto indicate)

-
- ☐ File per l'invio telematico (identico al tracciato record dell'Agenzia delle Entrate)
-

- ☐ Tabella Excel per l'importazione dei dati
-

Vi preghiamo di allegare al file o alla tabella Excel i seguenti documenti:

- copia libretto di circolazione, se il bene usato è una autovettura, altro veicolo, unità da diporto o aeromobile
- contratti, da dove è visibile l'uso del bene dell'impresa (non devono essere inviati i contratti verbali)
- persona fisica: copia della tessera sanitaria (solo vista anteriore) dell'utilizzatore del bene d'impresa
- persona non fisica: copia del codice fiscale con specificazione della denominazione del comune e provincia del domicilio fiscale dell'utilizzatore del bene dell'impresa
- documentazione idonea per i finanziamenti e le capitalizzazioni (contratto o corrispondenza)
- documento da dove è visibile il valore di mercato e il corrispettivo pattuito per l'uso del bene dell'impresa

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

Email: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: Incarico per la preparazione e la consegna elettronica della comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate dai soci o dai familiari per l' anno 2013

con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio ad

- ☐ elaborare
- ☐ inviare telematicamente

la comunicazione dei dati relativi ai relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate dai soci o dai familiari per l' anno 2013.

Per la elaborazione della comunicazione Vi trasmettiamo: (scegliere una delle 2 forme sotto indicate)

- ☐ File per l'invio telematico (identico al tracciato record dell'Agenzia delle Entrate)
- ☐ Tabella Excel per l'importazione dei dati

Vi preghiamo di allegare al file o alla tabella Excel i seguenti documenti:

- contabili bancarie da cui si evincono gli apporti con la specifica se trattasi di finanziamento o di capitalizzazione

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

Email: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma